REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/814 DELLA COMMISSIONE

del 1º aprile 2026

che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ([1]), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 232, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ([2]) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ([3]) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5) Il 27 marzo 2026 il Cile ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nella regione metropolitana, confermato il 24 marzo 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6) Il 25 marzo 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 13 nuovi focolai di HPAI nel pollame nello stato dell'Indiana, confermati tra il 16 marzo 2026 e il 23 marzo 2026 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(7) A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Cile degli Stati Uniti hanno notificato l'istituzione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e l'attuazione di una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitarne la diffusione.

([1]) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

([2]) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).

(8) Il Cile e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI.

(9) Le informazioni fornite dal Cile e dagli Stati Uniti sono state esaminate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Cile e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate dai nuovi focolai in tali paesi terzi, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative al Cile e agli Stati Uniti nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza.

(10) In aggiunta il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel suo territorio per quanto riguarda i precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(11) In particolare, il 26 marzo 2026 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a quattro focolai di HPAI nella contea del Pembrokeshire, in Galles, confermati tra il 30 ottobre 2025 e il 18 novembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(12) Il Regno Unito ha informato la Commissione di aver attuato, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e di avere anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti.

(13) Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Regno Unito a tale riguardo, la Commissione ritiene che tale paese abbia fornito adeguate garanzie del fatto che la situazione della sanità animale che aveva comportato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non costituisca più una minaccia per la sanità pubblica o per quella animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite dalle zone interessate del Regno Unito da cui l'ingresso nell'Unione era stato sospeso. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati.

(14) Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Cile e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, la sezione B è così modificata:

i) alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.11 è aggiunta la riga seguente relativa alla zona CL-2.12:

«**CL** Cile	CL-2.12	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		24.3.2026»	

ii) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.401 e GB-2.402 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.401	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		30.10.2025	9.2.2026
	GB-2.402		N, P1		31.10.2025	9.2.2026»

iii) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.413 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.413	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		6.11.2025	9.2.2026»

iv) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.426 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.426	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		18.11.2025	9.2.2026»

v) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1335 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1336 a US-2.1348:

«**US** Stati Uniti	US-2.1336	BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20	N, P1		16.3.2026	
	US-2.1337		N, P1		17.3.2026	
	US-2.1338		N, P1		17.3.2026	
	US-2.1339		N, P1		17.3.2026	
	US-2.1340		N, P1		17.3.2026	
	US-2.1341		N, P1		19.3.2026	
	US-2.1342		N, P1		19.3.2026	
	US-2.1343		N, P1		20.3.2026	
	US-2.1344		N, P1		20.3.2026	
	US-2.1345		N, P1		20.3.2026	
	US-2.1346		N, P1		23.3.2026	
	US-2.1347		N, P1		23.3.2026	
	US-2.1348		N, P1		23.3.2026»	

b) la parte 2 è così modificata:

i) alla voce relativa al Cile, dopo la descrizione della zona CL-2.11 è aggiunta la descrizione seguente della zona CL-2.12:

«Cile	CL-2.12	Metropolitan Region, Province of Talagante, Commune of Talagante Latitude -33.7133 Longitude -70.9876 PZ: Communes Talagante, Isla de Maipo, El Monte. SZ: Communes Talagante, El Monte, Isla de Maipo, Melipilla, Peñaflor and Paine.»

ii) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la descrizione della zona US-2.1335 sono aggiunte le descrizioni seguenti delle zone da US-2.1336 a US-2.1348:

«Stati Uniti	US-2.1336	State of Indiana Elkhart 29 Elkhart County County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.7028320°W 41.6521644°N)
	US-2.1337	State of Indiana Elkhart 30 Elkhart County County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6537904°W 41.6888183°N)
	US-2.1338	State of Indiana Elkhart 31 Elkhart County County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6717034°W 41.6913003°N)
	US-2.1339	State of Indiana Adams 04 Adams County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.8784735°W 40.6965740°N)
	US-2.1340	State of Indiana Jay 13 Jay County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.8478545°W 40.6458711°N)
	US-2.1341	State of Indiana Elkhart 32 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6707417°W 41.6932702°N)
	US-2.1342	State of Indiana LaGrange 80 LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6160496°W 41.6450048°N)
	US-2.1343	State of Indiana Elkhart 33 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6523217°W 41.6725284°N)
	US-2.1344	State of Indiana Elkhart 34 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6698524°W 41.6841502°N)

	US-2.1345	State of Indiana LaGrange 81 LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6311779°W 41.7027956°N)
	US-2.1346	State of Indiana Adams 05 Adams County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 84.8776514°W 40.7012539°N)
	US-2.1347	State of Indiana Elkhart 35 Elkhart County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.6552455°W 41.7226380°N)
	US-2.1348	State of Indiana LaGrange 82 LaGrange County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5882007°W 41.6567615°N)";

2) nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:

a) alla voce relativa al Cile, dopo la riga relativa alla zona CL-2.11 è inserita la riga seguente relativa alla zona CL-2.12:

«**CL** Cile	CL-2.12	POU, RAT	N, P1		24.3.2026	
		GBM	P1		23.3.2026";	

b) alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alle zone GB-2.401 e GB-2.402 sono sostituite dalle seguenti:

«**GB** Regno Unito	GB-2.401	POU, RAT	N, P1		30.10.2025	9.2.2026
		GBM	P1		30.10.2025	9.2.2026
	GB-2.402	POU, RAT	N, P1		31.10.2025	9.2.2026
		GBM	P1		31.10.2025	9.2.2026»

c) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.413 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.413	POU, RAT	N, P1		6.11.2025	9.2.2026
		GBM	P1		6.11.2025	9.2.2026»

d) alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB-2.426 è sostituita dalla seguente:

«**GB** Regno Unito	GB-2.426	POU, RAT	N, P1		18.11.2025	9.2.2026
		GBM	P1		18.11.2025	9.2.2026»

e) alla voce relativa agli Stati Uniti, dopo la riga relativa alla zona US-2.1335 sono aggiunte le righe seguenti relative alle zone da US-2.1336 a US-2.1348:

«**US** Stati Uniti	US-2.1336	POU, RAT	N, P1		16.3.2026	
		GBM	P1		16.3.2026	
	US-2.1337	POU, RAT	N, P1		17.3.2026	
		GBM	P1		17.3.2026	
	US-2.1338	POU, RAT	N, P1		17.3.2026	
		GBM	P1		17.3.2026	
	US-2.1339	POU, RAT	N, P1		17.3.2026	
		GBM	P1		17.3.2026	
	US-2.1340	POU, RAT	N, P1		17.3.2026	
		GBM	P1		17.3.2026	
	US-2.1341	POU, RAT	N, P1		19.3.2026	
		GBM	P1		19.3.2026	
	US-2.1342	POU, RAT	N, P1		19.3.2026	
		GBM	P1		19.3.2026	
	US-2.1343	POU, RAT	N, P1		20.3.2026	
		GBM	P1		20.3.2026	
	US-2.1344	POU, RAT	N, P1		20.3.2026	
		GBM	P1		20.3.2026	
	US-2.1345	POU, RAT	N, P1		20.3.2026	
		GBM	P1		20.3.2026	
	US-2.1346	POU, RAT	N, P1		23.3.2026	
		GBM	P1		23.3.2026	
	US-2.1347	POU, RAT	N, P1		23.3.2026	
		GBM	P1		23.3.2026	
	US-2.1348	POU, RAT	N, P1		23.3.2026	
		GBM	P1		23.3.2026»	